Nuova Definizione di Default

Dal 1 Gennaio 2021, il **Gruppo Credem** applica le regole previste da EBA per la classificazione delle controparti a default.

La nuova definizione di default prevede le seguenti soglie di materialità sullo scaduto da 90 giorni consecutivi (definito "Past Due"):

- **Clientela Privata e PMI*** : Scaduto o sconfinamento superiore ai 100€ e al 1% del totale dell'esposizione verso il Gruppo Credem.
- **Imprese**: Scaduto o sconfinamento superiore ai 500€ e al 1% del totale dell'esposizione verso il Gruppo Credem.

Tra le altre modifiche previste si ricorda:

- L'introduzione di un **periodo di prova (cd. *probation period*) di almeno 3 mesi**, in caso di entrata tra i "Past Due", prima di poter rientrare tra i clienti regolari.
- La **propagazione dello stato di Default** a tutti i rapporti in essere con il medesimo gruppo bancario.
- La regolamentazione sulle modalità di classificazione delle posizioni a **Inadempienza Probabile**.

E' pertanto importante prestare **forte attenzione alla gestione dei conti correnti** e al regolare **rimborso dei finanziamenti** per evitare la classificazione a default.

Il vostro gestore di fiducia è a disposizione per chiarimenti.

(*) Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro.

FAQ

Se un cliente ha uno scaduto da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di materialità, deve essere classificato come inadempiente? Non necessariamente: vengono valutate le caratteristiche della posizione, ma non sono previsti automatismi nel caso gli importi scaduti siano inferiori alle soglie di materialità. In caso di particolari elementi, la posizione potrebbe essere classificata come inadempienza probabile.

La presenza di una sola linea di credito con scaduto superiore alle soglie di materialità comporta il passaggio a default dell'intera posizione? Si, nel caso vengano superati i 90gg di scaduto e vengano superate le soglie di materialità, l'intera posizione è classificata a Default. Questo vale anche per crediti su altre società del gruppo Credem. Ad esempio, una posizione in default su Credem Banca contagia una posizione non in default su CredemLeasing e viceversa.

È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dal debitore? L'Autorità di Vigilanza Europea – EBA ha escluso tale possibilità esplicitamente. Pertanto, diversamente dalla precedente definizione di default, il Gruppo Credem sarà tenuto a classificare il cliente in default anche nel caso in cui questi abbia linee di credito ancora disponibili che potrebbero essere utilizzate per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Esistono situazioni di deroga alla nuova definizione di default? Esistono delle situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:

- Malfunzionamento del sistema di pagamento;
- Ritardata esecuzione di un ordine del cliente;
- Errori nei processi della banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato.

Oltre a questi aspetti esistono casi previsti dalla legge che agiscono ad esempio sul conteggio dei giorni di scaduto sospendendolo (ad es. moratoria COVID).

Come vengono calcolati i giorni di arretrato? I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati corrisposti ed il loro ammontare abbia superato le soglie di rilevanza stabilite dal regolatore.

Come si riporta la posizione in bonis? Secondo le regole previste da EBA, è necessario regolarizzare l'arretrato con la banca e rimanere in uno stato privo di anomalie creditizie per almeno tre mesi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **EBA/GL/2016/07** "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013
- **EBA/RTS/2016/06** "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato" che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017